



PROVINCIA DI MODENA

IL VICE PRESIDENTE

PROT. N. 84/99
RICEVUTO IN DATA 01/03/99

Modena, li 26.2.99

Prot. n. 1173/17.3-42

Al Collegio dei Periti Agrari
della Provincia di Modena
Corso Vittorio Emanuele 113
41100 Modena

e p.c. Al Presidente della Provincia
Graziano Pattuzzi

All'Assessore all'Agricoltura
Veller Cestelli

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole della Provincia di
Modena
Loro sedi

OGGETTO: Deliberazione della G.P. n. 650 del 3/11/98 "modifica delle norme procedurali per l'approvazione dei P.S.A.". Risposta a Vs. nota in data 26/1/98 assunta al protocollo provinciale in data 1/2/99 n. 5688.

Con delibera di G.P. n. 650 del 3/11/98 è stata operata una integrazione agli Indirizzi Normativi in tema di P.S.A. (D.G.P. n. 1207 del 19/9/95) al fine di ampliare la casistica di applicazione del P.S.A. disciplinando nell'ambito degli "Interventi edilizi di natura abitativa" il tema del recupero del patrimonio edilizio presente in azienda e non più utilizzato per l'attività aziendale, nello spirito dell'art. 40 della L.R. 47/78 come modificato dalla L.R. 6/95.

Le nuove disposizioni, finalizzate a favorire il recupero dell'esistente, ampliano la casistica dei soggetti per i quali è consentito operare tramite P.S.A. includendo una nuova figura sino ad ora esclusa, costituita dai coadiuvanti familiari ai quali in assenza del certificato di I.A.T.P. è data facoltà di dimostrare la presenza dei requisiti (tempo, capacità professionale e reddito) di I.A.T.P. attraverso una procedura semplificata di verifica dei medesimi operata dallo SPA. Le tre condizioni risultano strettamente correlate tanto che l'assenza di una compromette la possibilità di operare tramite P.S.A. nel recupero del patrimonio esistente.

In sostanza non si tratta di un capovolgimento degli Indirizzi Normativi sui P.S.A. sia in quanto i suddetti requisiti sono quelli che concorrono alla qualifica di I.A.T.P. sia in quanto il richiedente deve comunque essere titolare di certificato.

La richiesta di includere nella casistica i “coadiuvanti agricoli a tempo parziale” comporterebbe una variazione sostanziale della disciplina dei P.S.A., non compatibile con la natura stessa del Piano il quale opera in un regime di deroga alle disposizioni del P.R.G..

Di contro la L.R. 6/95 ha inteso disciplinare la materia del recupero dei fabbricati non più funzionali alla attività agricola mediante il citato art. 40, il quale richiede ai P.R.G. di provvedere in conformità ai principi emanati dal medesimo articolo. Pertanto è il P.R.G. lo strumento urbanistico chiamato a normare il recupero, mentre il P.S.A. costituisce una condizione di deroga straordinaria ammissibile solo per esigenze strettamente aziendali.

Ai “coadiuvanti agricoli a tempo parziale” è data quindi facoltà di intervenire attraverso la disciplina ordinaria del P.R.G..

Infine va precisato che la nuova norma è stata elaborata congiuntamente allo S.P.A..

Distinti saluti

IL VICE PRESIDENTE
Gian Carlo Muzzarelli

